



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito territoriale di Reggio Emilia*

**TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE LAVORO**

Giudice del lavoro dott.ssa Maria Rita Serri
Ricorso n. 969/2016 RG

MEMORIA

di costituzione in giudizio per parte resistente

PER: il MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore e per quanto occorrer possa, i suoi organi interni, Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (CF 80062970373), Ufficio XI - Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia (CF 80011950351). Nell'intestato giudizio, ai sensi dell'art.417 c.p.c. per i convenuti si costituisce l' Ufficio XI - Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Antimo Ponticiello (CF. PNTNTM78A19F839J) e del Funzionario Felicità Buscaino (CF BSCFCT78T54E974Q), congiuntamente e disgiuntamente, che eleggono domicilio presso l' Ufficio XI - Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia in Reggio Emilia, Via G. Mazzini,6 e dichiarano di voler ricevere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 136 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c , le comunicazioni all'indirizzo PEC csare@postacert.istruzione.it .

Nel ricorso promosso da: **MARILENA MUGIONE** (CF:MGNMLN70L61B963F) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Corriere e Giuseppe Tescione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Caserta, via Cesare Battisti 60.

La ricorrente con ricorso ex art.700 cpc chiede all'Ill.mo Giudice di " (...) dichiarare illegittima l'assegnazione all'ambito territoriale Emilia Romagna 0019, disapplicare il decreto n.8797 del 04.08.2016 dell'Ufficio scolastico provinciale di Reggio Emilia dei movimenti del personale docente (...)" .

L' odierna ricorrente dichiara nel proprio ricorso introduttivo di essere rientrata nel piano straordinario di assunzioni previsto dalla L.n.107/2015 art.1, comma98,lett.c) (cd. Buona Scuola) e di aver stipulato con il MIUR un contratto di



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio XI - Ambito territoriale di Reggio Emilia

lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo per un posto comune, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 nella provincia di Caserta.

Successivamente, la ricorrente presentava presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione ambito a livello nazionale per la scuola primaria per l'a.s. 2016/2017 ai sensi del combinato disposto della L.107/2015, del C.C.N.I. Mobilità relativo appunto alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, nonché dell'Ordinanza Ministeriale n.244 del giorno 08.04.2016, relativa appunto alla mobilità per l'a.s. 2016/2017, esprimendo le proprie preferenze.

In seguito alle procedure di mobilità territoriale, la ricorrente ha ottenuto il trasferimento, con decorrenza 01.09.2016, presso l'Ambito Emilia Romagna 0019.

La ricorrente, dopo aver ottenuto il trasferimento nell'ambito Emilia Romagna 0019, presentava all'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta proprio reclamo e propria richiesta di tentativo di conciliazione.

A tale specifico riguardo, si porta all'attenzione e si analizza il quadro normativo di riferimento.

Preliminarmente si fa presente che la ricorrente ha inoltrato la sua richiesta di mobilità all'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta e quest'ultimo è stato l'unico Ufficio territorialmente competente a valutare la domanda e a determinare il punteggio della ricorrente stessa sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità.

Per contro, lo scrivente Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia ha semplicemente recepito e pubblicato il nominativo con i dati della ricorrente assegnati al proprio ambito territoriale così come pervenuti dal sistema informatico centrale del MIUR.

Le operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017, dopo la definizione del C.C.N.I. hanno previsto due fasi distinte, disciplinate dall'art.6 e precisamente, una



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio XI - Ambito territoriale di Reggio Emilia

prima fase A in cui sono stati effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province ed una seconda fase (B,C eD) , sempre disciplinata dall'art.6, in cui sono stati effettuati i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra i vari ambiti territoriali. Quest'ultima fase è stata dunque la fase straordinaria di mobilità prevista dalla L.107/2015 su tutti i posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale: *"1.Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16,provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.*

L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza" (doc.1).

L'art. 3 del C.C.N.I. per la mobilità per l'a.s. 2016/2017 ha infatti previsto al comma 1 che a partire dall'a.s. 2016/2017 *" il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della L. 107/2015 (...)"* .

Il comma 1 dell'art.8 del C.C.N.I. prevede inoltre che : *" Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale (...) sono determinate (...) dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti (...) e su tutti i posti disponibili (...) comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo (...)"*.

Stante quanto dedotto in fatto ed in diritto nella presente memoria, appare palese l'insussistenza sia del *fumus bonis iuris* che del *periculum in mora* e la totale infondatezza delle pretese di parte ricorrente.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio XI - Ambito territoriale di Reggio Emilia

Tutto ciò premesso

Si chiede il rigetto del ricorso di parte ricorrente perché infondato, con vittoria di spese.

Si allega:

- 1) Estratto CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto in data 08.04.2016.

Reggio Emilia, 17.11.2016

IL DIRIGENTE
Antimo Ponticiello

Io sottoscritto Antimo Ponticiello, in qualità di Dirigente, dichiaro, in rappresentanza delle parti pubbliche statali convenute, ai sensi dell'art.14 T.U. 115/2, così come modificato dalla legge 183/11, assumendomi ogni responsabilità ai sensi di legge con il presente atto depositato, che queste amministrazioni statali beneficiano dell'eventuale iscrizione a debito del contributo unificato, ora non dovuto in quanto:

- non propongono domanda riconvenzionale;
- non modificano le domande già proposte;
- non chiamano in causa terzi.

Reggio nell'Emilia li, 17.11.2016

IL DIRIGENTE
Antimo Ponticiello